

Avv. Salvatore M.A. Spataro

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiogalegalepataro.it
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

E CONTESTUALE ISTANZA CAUTEARE EX ART.700 C.P.C.

1 H O O ¶ L Q W H U H r o f e s s o r e s a n d u r r a Rossana , nata a Messina il 29/04/1988 ed ivi residente in c/da Cacciola Santo Stefano Medio, C.F. SCNRSN88D69F158K , rappresentata e difesa per procura congiunta al presente D W W R G D O O ¶ D Y Y 6 S p a t a r o M a r c o U f f o r o O d e C a t a n i a , (PEC: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095/383876 -C.F.: SPTSVT70H14C351Q), elettivamente domiciliata in Messina, Via degli Amici n°5, presso lo studio secondario del nominato difensore

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, U.S.R. Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. 800185 H Q W U D P E L G R P L F L O L D W L R S H O H J L V S U H V V R O ¶) dello di Stato di Messina

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL LA RICORRENTE, PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, \$ / / ¶ , 1 6 (5 N T O) (IN PRIMA FASCIA GPS 2022/24 E SECONDA FASCIA GRADUATORIE ' ¶ , 6 7 , 7 8 P E R LA PROVINCIA DI MESSINA, PUBBLICATE ' \$ / / ¶ 8 6 D B MESSINA IN DATA 1/8/2022 PER LE RELATIVE CLASSI DI CONCORSO E PER LA CONDANNA DEL MINISTERO ' (/ / ¶ , 6 7 5 8 = , 2 D E L ¶ 8 6 5 SICILIA A DISPORRE IL DETTO INSERIMENTO

PREMESSA

La ricorrente è docente di Musica nella scuola secondaria di I grado (cl. A030) H G strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FAGOTTO) (CL. AE56) in possesso di Diploma accademico rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica -vecchio ordinamento (AFAM) che



costituisce le dette discipline.

le Supplenze (GPS) per il biennio 2022/2024 per la provincia di Messina; inoltre vi è inserita anche come ITP (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni B014) e per le docenze di sostegno.

Con Ordinanza n.112 del biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la procedura di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché di attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.

La ricorrente a posizione per la graduatoria di posto comune per le GPS e per le graduatorie di istituto: la piattaforma ministeriale la costringe in seconda fascia (anziché in prima) delle GPS, cui corrisponde la terza fascia (anziché la seconda) delle graduatorie

Ciò in quanto l'ordinanza ministeriale predetta che regola la disciplina prevede che la graduatoria di posto comune per le GPS (Prima fascia) sia istituita in seconda fascia, sia per la graduatoria di istituto su posto comune e di sostegno. L'ordinanza ministeriale istituisce e contempla una disciplina del tutto illegittima, discriminatoria, incoerente, illogica e irragionevole per chi come la ricorrente è in possesso dei 24 CFU acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

MOTIVI

VALORE ABILITANTE (24 CFU) ± 18 // 7 \$ (2
, // (*, 77, 0, 7 \$ (2', 6 \$ 33 / , & \$
ILLEGITIMI NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCONO TALE VALORE ABILITANTE.



/¶DUW FRPPD GHODD KD VWDELOLWR FKH O¶DELOLWD
 DOO¶LQVHJQDPHQWR UDSSUHVHQWD LO WLWROR GL DFFHVVR SHU L I
 GHOLQHDWL SRL GDO ' /a) Decorrere dal concorso pubblico di cui al
 comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono
 DFFHGHUH DOOH SURFHGXUH FRQFRUVXDOL SHU WLWROL HG
 testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato
 dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in po ssesso del
 UHODWLYR WLWROR GL DELOLWD]LRQH DOO¶LQVHJQDPHQWR
 VFXROD GHOO¶LQIDQ]LD SHU OD VFXROD SULPDULD H SHU O
 di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazio ne per
 OH DWWLYLWj GL VRVWHJQR GLGDWWLFR DJOL DOXQQL FRQ G
 In conformità alla legge delega, il D. Lgs . 59/2017 ha individuato, quale titolo di
 abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, non solo
 O¶DELOLWD]LRQH HPDYHBSKLR 7V 66 « PD DQFKH DOWHUQV
 laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, così la
 sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/24 CFU:
 Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui
 DOO¶DUW FRPPD OHWWHUD D LO SRVVHVVR GHOO¶LQIDQ]LD
 concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo
unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazi one artistica,
musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
 classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso b) 24 crediti
formativi universitari o accademici « DUW OJV FRPH PRG I
 dalla legge 145/2018).

Il possesso congiunto del titolo di laurea (o, nel nostro caso, del Diploma AFAM vecchio ordinamento) e dei 24 CFU è, pertanto, considerato equivalente, per conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione

(G q OR VWHVVR 0LQLVWHUR D FRQVHQWLUH O¶DFTXLVL]LRQH GHQ sostegno relativa al grado di istruzione in bas e al medesimo presupposto, incredibilmente, poi, negato.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur ne esclud e poi la spendibilità ai fini della classe curriculare.

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, anche di codesto ecc.mo Tribunale, ha chiarito che il titolo di laurea ⁵ unitamente ai 24 CFU conferisce agli aspiranti docenti un bag aglio culturale idoneo a giustificare la

YDOHQ]D DELOLWDQWH GHQ WLWROR FRPH GLPRVWUDWR O¶DELOLWD]LRQH DOO¶LQVHJQDPHQWR H FUHGLWL IRUPD dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto GHOO¶DUWLFROR FRPPD GHOD OHJJH H GHQ legislativo 59/2017.

A tal proposito è possibile richiamare tra le tante la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 35/2020 secondo la quale: ³, Q V R V W d Q u e s t o complesso

normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui DOO¶DUW G O J V Q GHQ - O¶DERLWPHURSRV V H G H U H che vuol dire, in alternativa ± laurea ed il conseguimento di 24 CF U in forma curricolare, aggiuntiva o extra -curricolare, nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).

\$SSDUH GXQTXH LOORJLFR HG LQVRVWHQLELOH VXOOD EDV di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei UHTXLVLWL VXE E FRPH O¶DFTXLVL]LRQH GHQ V H previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze da prima fascia FRPH OHWWHUDOPHQWH VL ULFDYD LQYH n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale [www.w.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)).

Se, infatti, per Legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza

⁵ Nel nostro caso Diploma vecchio ordinamento AFAM .



normativa inferiore, quale un Decreto, non prevedere, per altro scopo legato al mero reclutamento a t.d. , il possesso di quegli stessi requisiti; in sostanza è come se, per tali fonti secondarie, in contrasto con la Legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

Tali atti, in parte qua, vanno ritenuti illegittimi e devono essere disapplicati [ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4 -5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].

La giurisprudenza intervenuta su il detto contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale Di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord, costituenti tutti orientamento conforme).

Orbene la circostanza che la ricorrente non possa accedere alla prima fascia GPS con il medesimo titolo grazie al quale si può conseguire il possesso di quel titolo configura una evidente disparità di trattamento pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione; viceversa una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento impone differente lettura e conclusione.

Il Legislatore di cui alla legge 107/2015, infatti, ha inteso affermare, expressis verbis che il possesso di quel titolo è sufficiente per accedere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento «che».

Il Legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha indicato cosa deve intendersi per titolo di abilitazione il possesso di quel titolo è sufficiente per accedere al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di il livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA «che».



\$YHQGR TXLQGL OD QRUPDWLYD GL UDQJR SULPDULR HTXLSDUI

DOO¶LQVHJQDPHQWR FRQ può revocarsi in dubbio che la ricorrente, in possesso della specifica Laurea ⁶ e dei 24 CFU specifici per la propria classe di concorso vanti un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In merito a ciò, si richiama un precedente recente del Tribunale di Messina, ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa G. Bellino, che sul punto statuisce

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel

ULFKLHGHH VSHFLILFL UHTXLVLWL SHU O¶DDFFHVVR D WX

UHFOXWDPHQWR GRFHQWL DEELD YROXWR VRVWLWXLUH O¶DD

SUHYLVWD ,Con la legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24

&)8 FRQVLGHUDWR RUPDL GDOOD OHJJH WLWROR GL DELO

SDUWHFLSDJLRQH DL IXWXUL FRQFRUVL SHU O¶DDVVXQJLRQ

venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini

GHO O¶LQVHULPHQWR QHO OH JUDVVWGLUHLGL per, IDVFLD

O¶DDVHJQDJLRQH GL VHPSOLFL LQFDULFKL GL VXSSOHQJD

Appare certamente ragionevole ritenere, richiama precedente di questo

Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i

FRQFWWL GL ³DELOLWDJLRQH H GL ³LGRQHLWj D C

complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del

titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea

PDJLVUDOH R D FLFOR XQLFR H &)8 SHU DHHVVR),7

VWDELOLWL GDO YLJHQWH R di concorso per posti di ruolo ex

art. 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in

XQ¶LQWHUSUHWDJLRQH FRVWLWXJLRQDOPHQWH RULHQWDW

secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità

SUHYLVWL GDO O¶DUW ²FRP elencone attivo, atteso

FKH HVVR DO Q ID JHQHULFR ULIHULPHQWR DG ³DOWUHD

⁶ Nel nostro caso Diploma vecchio ordinamento AFAM .



, QIDWWL DWWHVD O¹RPRJHQHLWj GHOOH VLWXD]LRQL SRVWH D I
LQWHUSUHWd]LRQH GHOO¹DUW GH O ' 0 della tabella UHODWLYD

di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità

GL WUDWWDPHQWR

, // (* , 77 , 0 , 7 \$ ¶ ' (* / , \$ 77 , \$ 00 , 1 , 675 \$ 7 , 9 ,

Gli atti amministrativi che ostacolano detto riconoscimento sono da considerarsi

illegittimi come si evince anche dalla semplice lettura delle norme intervenute in

materia, anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019. L'articolo 2,

comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato con le modifiche di

cui al DM 25 mar] R Q Regolamento recante modifiche al decreto 10

settembre 2010, n. 249 ¹ KD GHPDQGDWR DO OLQLVWHUR GHOO¹, VWUX

GH O 5HJRODPHQWR FRQFHUQHQLWH ³ 'HILQL]LRQH GHOD GLV

modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della

VFXROD SULPDULD H GHOD VFXROD VHFROGDULD GL SULP

DOO¹DUWLFR Rche ai percorsi di specializzazione sul

VRVWHJQR SRVVRQR SDUWHFLSDULQVHJQDPHQWR DELOLWDWL

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

didattico agli alunni con disabilità 1. In attesa della istituzione di specifiche classi

di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di

IRUPD]LRQH OD VSHFLDOL]]D]LRQH SHU O¹DWWLYLWj GL V

disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione

di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio

pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite

nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro

GHOO LVWUX]LRQH GHOO¹XQLYHUVLWj H GHOD ULFHUFD

Nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati

GDO OLQLVWHUR GHOO LVWUX]LRQH GHOO¹XQLYHUVLWj H

insegnanti abilitati

Il D.M. 249/2010 ¹ancora in vigore -, quindi, prevede che possono accedere a l

7ID 6RVWHJQR L GRFHQL DELOLWDWL , O OLQLVWHUR GHOD

08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di



6SHFLDOL]]D]LRQH VXO 6RVWHJQR KD DIIHUPDWR DOO¶DUWLFROR

ammissione e a articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente «

, O ' H F U H W R / H J L V O D W L Y R 5 (già più volte modificato) e la FUROR

T X D Q W R VOSTRO titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di Il livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche

, O O L Q L V W H U R G H O O ¶ , V W U X] L R Q H G X Q T X H F R Q L O ' ,

interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, consente la partecipazione al Tfa sostegno, anche dei docenti in possesso della laurea ⁷ con i 24 Cfu, come la ricorrente, attribuendone valore abilitante.

Il sillogismo che ne scaturisce non consente che una sola conclusione: a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati; b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante spendibile ad ogni effetto di Legge e le disposizioni contrastanti con il superiore quadro normativo sono da ritenersi illegittime e di doverosa disapplicazione in questa sede .

Si richiama la sentenza del II Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea

⁷ Nel nostro caso Diploma vecchio ordinamento AFAM .



unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni della sentenza quanto
 V H J X Ha ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24
 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario)
 vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto
 operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. 5/12017) sulla scorta della legge
 delega (art. 1, comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare
 alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle
 graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una
 disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in
 violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione " costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla
 stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque
 sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa
 europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve
 quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice
 sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
 Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le
 procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di
 reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M.
 dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento
 costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...

3) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.

, O W L W R O R G L D E L O L W D J L R Q H ³ Y H F F K L R V L V W H P D ' V L
 disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese
 sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono

G L ³ S U R J U D P P D U H J O L D F F H V V L ' D O U X R O R & L z F K H Y D O H
 fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie
 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 in virtù delle quali
 l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche
 qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione
 ovvero in una determinata esperienza lavorativa. È pertanto indispensabile, al
 fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già



recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 3911998) ciò che emerge è che tali titoli

VRQR LGRQHL DOO HVHUF LJLR GHOD SURIHVVLRQH UHJROD
 SURIHVVLRQDOH

Sul punto si richiama ancora la recente pronuncia del tribunale di Cassino (si
 YHGD VRSUD VHFRLQVLRQDOH si³ coglie anche sotto il
 profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che con sente al Ministero dell'Istruzione,



dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione e sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro» definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per



04) Domanda di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto, inoltrata tramite Istanze online

05) contratto di lavoro a.s. 2021/22

06) decreto pubblicazione Gps Messina 2022/24

07) GPS Messina 2022/24 sc. Media di I grado

DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso presenta i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare.

Quanto al fumus boni iuris il ricorso si appalesa fondato per quanto sopra argomentato ed anche in considerazione dei precedenti favorevoli, alcuni dei quali menzionati in narrativa.

Quanto al periculum in mora è evidente che la ricorrente subisce il gravissimo danno nel non vedersi riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti, che ha come conseguenza la mortificazione delle chances occupazionali con un evidente pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Il ricorso è fondato in fatto e in diritto. La ricorrente ha conseguito l'abilitante del titolo in tutte le circostanze in cui ciò si riveli necessario per favorire le chance occupazionali dell'istituto. La graduatoria provinciale di I fascia, attualmente preclusa alla ricorrente, con inevitabile perdita di opportunità concrete di ottenere un incarico, con conseguente depauperamento della professionalità.

Il ricorso è fondato in diritto. La ricorrente ha conseguito l'abilitante del titolo in tutte le circostanze in cui ciò si riveli necessario per favorire le chance occupazionali dell'istituto. La graduatoria provinciale di I fascia, attualmente preclusa alla ricorrente, con inevitabile perdita di opportunità concrete di ottenere un incarico, con conseguente depauperamento della professionalità.

Infatti, nelle more dei tempi del giudizio di merito (la cui definizione certamente

rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di aggiornare la propria posizione nella I fascia delle GPS provinciali, e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente.

La ricorrente ha conseguito l'abilitante del titolo in tutte le circostanze in cui ciò si riveli necessario per favorire le chance occupazionali dell'istituto. La graduatoria provinciale di I fascia, attualmente preclusa alla ricorrente, con inevitabile perdita di opportunità concrete di ottenere un incarico, con conseguente depauperamento della professionalità.

La ricorrente ha conseguito l'abilitante del titolo in tutte le circostanze in cui ciò si riveli necessario per favorire le chance occupazionali dell'istituto. La graduatoria provinciale di I fascia, attualmente preclusa alla ricorrente, con inevitabile perdita di opportunità concrete di ottenere un incarico, con conseguente depauperamento della professionalità.



successivo art. 11 dispongono che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il d. L. 59/2017 art. 60, comma 1, lettera b) ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del co. 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del co. 4.

Il suddetto art. 60, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 59/2017 prevede che la domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella domanda, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

Nel caso di specie la ricorrente ha documentato il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 59/2017 ed ha presentato la domanda per la scelta delle sedi valida anche ai fini delle supplenze temporanee.

Ne consegue che la medesima, avendo provato il possesso del Diploma di vecchio ordinamento AFAM e dei 24 CFU, ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza.

Peraltro, la ricorrente ha dimostrato che il titolo posseduto da lei è idoneo a garantire l'urgenza il valore abilitante del titolo posseduto dalla ricorrente e dallo stesso spendibile in qualsiasi momento della propria vita professionale e quindi, sia per il conferimento delle supplenze da GPS e da Graduatorie di istituto scolastico 2022/2023.

La ricorrente ha inoltre dimostrato che il provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica, sotto

LO SURILOR GHOOH UHODJLRQL IDPLOLDUL H GHOOJLPSRYHUL



6XSUHPD &RUWH KD DOWUHVu FRQILJXUDWR ODtoOEWLRQH GH 3LO
professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse

HVWULQVHFDJLRQH QHOOD SUHVWDJLRQH ODyeRUDWLYD` FIU
sentenza n. 14 443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

,QYHUR O¶DUW F SF SUHYHGHQGR PLVXUH LGRQH
SURYYLVRULDPHQWH JOL HIIHWWL GHOOD GHFLVLRQH VXO PH
unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bi sogno di tutela
cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un
SHULFROR GL WDUGLYLWj HQWUDP EL VXVVLVWHQWL QHOOD¶I
ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio n on
recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento
G¶XUJHOnoellandosi sul periculum in mora affermato in concreto (un
pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello ch e si
intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio.

Quando si attende, infatti, che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti
giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento
cautelare, per evi tare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento
principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a
conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare
O¶HIIHWWR FRVWLWXWQMD H¶VRQGRYD¶RLYRO¶LQVHULPHQWR
IDVFLD GHOOH *36 H QHOOD ,, IDVFLD GHOOH JUDGXDWRU
indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che
determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia
XQ ULPHGLR VLD XQ¶DQWLFLSDJLRQH ILQDOLJJDWL D SURW
periculum in mora, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica,
del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato
- VLD O¶HOHPHQWR GHOOD¶LPPLQHJD GHO SUHJLXGLJLR VLD T
&L VL WURYD GLIDWWL QHOOD FRQGLJLRQH LQ FXL O¶LWU
pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di
LPPLQHJD DFTXLVD LO VXR VLJQLILFDWR SL• SUHJQDQWH



GHOD FDXWHOD SXz HVVHUH LQ JUDGR GL SDUDOL]]DUH TXHOO¶LWH
in parte, il danno irreparabile al diritto.

6XO SXQWR VL HYLGHQ]LD FKH O¶RUGLQDULR HVSOHWDPH
prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita
cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in
relazione al successivo, poiché il giudizio di merito certamente non si concluderà
entro O¶DF ¶H LQLD.09.2022(O¶) conseguente perdita di punteggio e di
esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti
dannosi sia di natura professionale che personale).

Sul punto, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, il Giudice del lavoro
di Messina, dott.ssa Rando, nella recentissima ordinanza del 14.01.2022 n. 999

KD VW Dapare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle
more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la
possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un
pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli
pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche
tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato,
FKH LO OLXU WHQJD FRQWR GHL VRJJHWWL LQVHULWL QHOOD
ruolo e a tempo determinato

7XWWR TXDQWR VRSUD SUHPHVVR H ULWHQXWR O¶LVWDQ
domiciliato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti domande e

CONCLUSIONI CAUTELARI

9RJOLD O¶HFF PR JLG L FH DGLWR

IN VIA CAUTELARE ±RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione in parte
qua GHOOnza ministeriale n. 112/2022 e delle successive conformi
disposizioni ministeriali, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto
illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente è in possesso di un
WLWROR FRQ YDORUH DELOLWDQWH DOO¶LODQD PHQWR FV
vecchio ordinamento AFAM e dai 24 Cfu;

CONSEQUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire
immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per
le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della provincia di
Messina (anche ai fini del relativo reclutamento) relativamente alle classi di
concorso in cui lo stesso risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione



secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella

V H F R Q G D , , I D V F L D G H O O H * U D G X D W R U L H G ¶ , V W L W X W R G H O O D

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.

6 W D Q W H O ¶ H O H Y D W R Q X P H U R c o s t i t u t i f a c c o n d e n t i d i o t t u n i u H V V D W L

docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti

Q H O O D , H Q H O O D , , I D V F L D G H O O H * U D G X D W R U L H 3 U R Y L Q F L

Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente

iscritto, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS (classi di concorso

Musica nella scuola secondaria di I grado (cl. A030 H Strumento musicale

nella scuola secondaria di I grado (FAGOTTO) (CL.AE56), che in caso di

accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel

punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe

alquanto gravosa, sia per le oggetti ve difficoltà nel reperire tutti i nominativi

G H J O L H Y H Q W X D O L F R Q W U R L Q W H U H V V D W L H V R S U D W W X W W

tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe

una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe

O ¶ L Q Y R F D W D W X W H O D F D X W H O D U H H F R Q W U D V W H U H E E H F R O C

lavoro.

6 X W D O H U L O L H Y R L 7 U L E X Q D O L G H O T r i b u n a l e d i M e s s i n a , G L Q S D U

quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la

pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica

G H O S U H V H Q W H U L F R U V R H D L V H Q V L G H O O ¶ D U W

pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati,

attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo

provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a

ciò dedicata.

Salvo ogni altro diritto.

Catania -Messina, data del deposito in cancelleria

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Attestazione di conformità

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. In L.221/2012, introdotto dall'art.52 D.L. n.90 del 29.06.2014, attesto che l'antescritto Ricorso proposto da SCANDURRA Rossana, depositato e pendente presso il Tribunale di Messina sez. Lavoro GdL. Dott.ssa Totaro è copia conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n.4365/2022 rg. del Tribunale di Messina sez. Lavoro.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

